

SPAZIO COMUNE

ART. 1 - DENOMINAZIONE e NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita, in data 20 Giugno 2013 nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 e successive modificazioni e integrazioni l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Spazio Comune", le cui attività sono regolate dal presente Statuto.

ART. 2 - SEDE e DURATA

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" ha sede legale a Lendinara (Ro), Via Caduti del Lavoro 33. Ha durata illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, a condizione che non se ne ravvisi la necessità secondo specifiche di disposizioni di legge, su approvazione dell'Assemblea del Soci.

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni anche dotate di autonomia dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico, fermo restando, in ogni caso, il più rigoroso rispetto delle norme statutarie in particolare riferite agli aspetti patrimoniali.

ART. 3 – SCOPI, OGGETTO e ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi e svolge la propria attività senza scopo di lucro; in nessun caso i proventi dell'Associazione possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ed è altresì vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'eventuale avanzo di gestione deve obbligatoriamente essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" promuove iniziative di cittadinanza attiva.

Spazio comune si propone di tenere in stretta correlazione l'impegno sulle nuove povertà coi problemi della democrazia, muovendo dall'ipotesi che le contemporanee crisi dei legami sociali e della partecipazione politica possano essere utilmente affrontate se si dispone di ipotesi di lettura adeguate per comprendere la trasformazione in gioco.

In particolare si ritiene decisivo scommettere sulle metodologie di lavoro cresciute in questi anni intorno al lavoro di comunità, della ricerca-azione e alle pratiche di cittadinanza attiva e soprattutto sulle energie carsiche presenti nell'area delle nuove vulnerabilità che attraversano una fascia crescente di cittadini in

esodo silente dalla cittadinanza e che sono scarsamente percepibili dalle categorie di lettura in dotazione alla Pubblica Amministrazione e ai sistemi del welfare, poiché si tratta di povertà che faticano a mostrarsi .

Spazio comune si colloca a metà strada tra la casa (lo spazio privato) e l'agorà (lo spazio pubblico). È uno spazio di connessione, ricomposizione e riflessione che pare poco presidiato e di cui sembra sentirsi la mancanza e l'urgenza. Si propone come luogo di confronto riflessivo in grado di consentire al proprio interno la coabitazione di differenze di appartenenze culturali e organizzative (tecnici e politici, terzo settore e pubblica amministrazione), livelli gerarchici (operatori, quadri, dirigenti), ambiti disciplinari e di impegno (educativo, sociale, sanitario, economico, urbanistico...).

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" si propone di:

- mettere in luce le esperienze che stanno muovendosi per fronteggiare in modo attivo le nuove vulnerabilità;
- connettere queste esperienze;
- costruire, a partire da queste connessioni, nuove ipotesi di lavoro;
- promuovere l'avvio di percorsi e progetti in grado di fronteggiare queste nuove criticità attraverso
- lo sviluppo di percorsi partecipati in grado di arricchire e articolare le attuali forme della
- democrazia e di accompagnarli nel loro evolversi.

Per il raggiungimento e la realizzazione del proprio scopo l'Associazione si propone di:

- promuovere iniziative di cittadinanza attiva, attraverso laboratori, incontri, scambi di esperienze, conoscenze e buone prassi sui temi della partecipazione e dell'animazione socio-politica nei territori, di nuove pratiche per nuove povertà, di sistemi di welfare, di imprenditoria sociale, di innovative forme di risposta ai bisogni dei cittadini e della pratica di nuovi metodi di partecipazione, ricerca e azione sociale;
- favorire l'incontro, l'interazione e lo sviluppo di processi di promozione tra soggetti diversi pubblici e privati, formali ed informali, a livello locale, nazionale ed internazionale, interessati al confronto e a promuovere, attualizzare e sostenere pratiche di partecipazione;
- organizzare incontri pubblici di dibattito su tali temi;
- organizzare e promuovere eventi formativi rivolti alla cittadinanza relativi al "fare" e all' "attivare" e "accompagnare" partecipazione e animazione socioculturale-politica sul territorio;
- promuovere lo studio e l'approfondimento dei contesti socio-culturali di appartenenza, lo scambio di esperienze, per favorire il rinnovamento della prassi culturale, sociale e politica;
- promuovere, attraverso i suddetti scopi, ricerche e innovazione, anche attraverso la collaborazione con altri Enti e Istituzioni e soggetti privati;
- produrre materiale utile alla conoscenza dei temi trattati con o senza la collaborazione di Enti Pubblici o Privati.

L'associazione utilizza per la promozione delle attività canali comunicativi diversi: il sito web www.spaziocomune.eu, e-mail, telefono, FaceBook e Twitter secondo quanto specificamente disposto in sede di regolamento;

Le attività dell'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" è apartitica e si attiene ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" può dotarsi di un apposito regolamento, deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune" tutti i soggetti collettivi privati o pubblici, enti ed associazioni che ne condividono i principi e gli scopi, impegnandosi altresì a realizzarli con spirito di collaborazione e solidarietà.

Il numero dei soci è illimitato e può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Gli aspiranti soci minorenni devono presentare domanda unitamente ad un modulo di consenso firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare l'ammissione a socio entro un massimo di 45 giorni dalla richiesta. In caso di non ammissione l'interessato potrà far ricorso entro un mese dalla richiesta all'Assemblea stessa la quale nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Gli associati ammessi riceveranno la tessera sociale di validità di un anno, potranno usufruire delle attività dell'associazione ed intervenire con diritto di voto alle assemblee.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di autofinanziamento stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Assemblea, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali o di eventuali regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuito. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della collaborazione di prestatori d'opera e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore

dell'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti eventualmente approvati e delle deliberazioni comunque assunte dagli organi sociali, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle attività sociali;
- al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

I soci hanno diritto, per tramite di proprio rappresentante indicato secondo le modalità di cui al presente Statuto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione di Promozione Sociale "Spazio Comune", ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere, per gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

ART 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO, ESCLUSIONE, RECESSO E DECADENZA

La qualifica di socio si perde per esclusione, recesso, decadenza oltre che per cessazione dell'Associazione.

Esclusione: l'*esclusione* di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione viene comunicata al socio con lettera raccomandata e/o con qualunque altro mezzo idoneo a dare certezza dell'avvenuta consegna – ivi compreso l'indirizzo *e-mail* comunicato dal socio medesimo nella domanda di ammissione.

Al socio destinatario del provvedimento di esclusione è consentito, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di presentare giustificazioni scritte che verranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo al fine della conferma o della revoca dell'esclusione.

L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile successiva ai provvedimenti del Consiglio Direttivo e diventa operante dal momento in cui è annotata sul libro soci.

Recesso: il socio ha diritto di recedere dall'Associazione con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale il recesso è stato comunicato a mezzo raccomandata A/r o con qualunque altro

mezzo idoneo a dare certezza dell'avvenuta consegna.

Il recesso del socio non deve cagionare pregiudizio all'attività associativa in corso nell'ambito della quale il socio sia direttamente coinvolto o abbia un rilevante ruolo; è pertanto facoltà dell'Associazione e del socio vincolare la partecipazione all'Associazione ad un determinato progetto o a una determinata iniziativa in misura proporzionale alla durata degli stessi.

Decadenza: decade in ogni caso e di diritto dalla qualità di socio il socio che sia stato dichiarato fallito o che, comunque, sia incorso in procedure concorsuali o altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria tali da pregiudicare la sua partecipazione all'attività associativa; la decadenza viene comunicata al socio con le modalità di cui al precedente comma 2.

Il socio il cui rapporto associativo sia venuto meno per recesso, esclusione o decadenza deve comunque adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'effettivo scioglimento del rapporto; è altresì suo specifico obbligo quello di definire prima dello scioglimento medesimotutte le proprie pendenze nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta da propri rappresentanti sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega dell'Associazione stessa.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere
- f) Il Comitato dei Garanti

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'associazione e composta da tutti gli associati attivi ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, per il tramite di propri rappresentanti indicati secondo le modalità di cui al presente Statuto, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal suo presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta in formato cartaceo o elettronico agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sarà inoltre pubblicato avviso sul sito web www.spaziocomune.eu e sulla pagina FB

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di due deleghe.

L'assemblea ordinaria degli associati ha le seguenti funzioni:

- Elezione del Presidente dell'Associazione (con decisione deliberata dai 2/3 dei presenti in prima votazione e poi a maggioranza assoluta);
- approvazione degli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei componenti del Consiglio direttivo
- approvazione del regolamento e costituzione di comitati interni e gruppi di lavoro
- deliberazione sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente statuto
- revoca il presidente con il voto favorevole della metà più uno degli associati
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone e quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario (o dal vice) o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
 - b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ART 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto sette membri (presidente, vice, segretario, tesoriere e 3 consiglieri). Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente e il Tesoriere.

In caso di parità su decisioni in Consiglio Direttivo il voto espresso da Presidente varrà doppio.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrerà allo stesso il primo dei candidati consiglieri non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

Nel caso venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea delle proprie attività fra le quali vi sono le seguenti:

- dare attuazione tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea, per la ratifica, le proprie determinazioni in merito all'esclusione e/o alla decadenza dei soci;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue se previste per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- porre in essere, in ogni caso, tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati all'Assemblea per legge o per statuto.
- ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- elegge il Comitato dei Garanti.
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, all'inizio di ogni sessione, indica il soggetto preposto a svolgere la funzione di segretario con compiti di verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Art.11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali nel rispetto di quanto stabilito in sede di Consiglio Direttivo, in sua assenza tale funzione può essere assolta da un altro membro nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate previste ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura altresì la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – I COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore, purché gli importi destinati ai compensi dei membri dei comitati non pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.

ART. 14 - IL COMITATO DEI GARANTI

L'assemblea nomina il Comitato dei Garanti formato da 3 membri, anche non iscritti all'associazione. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute ai Garanti, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. Il Comitato dei Garanti è un organo consultivo che esprime considerazioni in merito al carattere tecnico, etico e metodologico delle proposte, delle politiche e delle azioni dell'associazione.

Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni.

Art.15 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi se previste degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali se previste e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo; il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile; sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art.16 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio deve avvenire entro il 30/4 dell'anno successivo.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può

essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.17 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Comitato dei Garanti e al Consiglio Direttivo con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il Comitato dei Garanti e il Consiglio Direttivo decidono *ex bono et aequo*, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Milano, 20 Giugno 2013

Ivo Lizzola

Daniele D'Alto

Adriana Nannicini

Gino Mazzoli

Rino Fornaciari

Francesca Pains

Michele Marmo

Annibale Lorenzo Osti

Chiara Daperno

Stefano De Stefani

Natale Carra

Francesco Maltese

Francesco Pisa

Salvatore Ivan Raffaele

Elisabetta Dodi

Yvonne Bonner

Chiara Marinelli

Alessandro Antoniazzi

Elvio Raffaello Martini

Natale Borasi

Franco Floris

Valter Tarchini

Massimo Ruggeri

Elisabetta Ferri

Giulio Caio

Vittoria Boni